

CRON. n. [REDACTED]

SENT. n. [REDACTED] / 07

R.G. n. [REDACTED]

REP. n. [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



IL TRIBUNALE DI PESCARA

in composizione monocratica in persona del giudice unico dott. Angelo Bozza nella causa civile in primo grado iscritta al n° [REDACTED] del R.G.A.C.C. vertente tra:

[REDACTED] e [REDACTED],
rappresentati e difesi dall' Avv. Emanuele Argento come da procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara Via dei Marrucini n.21

- attori -

Contro

Banca [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] come da procura generale alle liti agli atti con firma autenticata in data 14.2.1995 ed elettivamente domiciliata, presso il suo studio in [REDACTED]

- convenuta -

verificata la regolarità del contraddittorio;
esaminati l'atto introduttivo, gli scritti difensivi ed i verbali;
lette le conclusioni istruttorie e di merito;
sentiti all'odierna udienza i procuratori delle parti a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Va premesso che con atto di citazione dinanzi all'intestato Tribunale notificato il 6.12.2004, [redacted] e [redacted] convenivano in giudizio la Banca [redacted] in relazione a contratto di conto corrente di corrispondenza n. [redacted] stipulato con detto istituto, [redacted], del 14.4.1988 su cui gli attori avevano effettuato operazioni correlate alle loro attività professionali, chiedendo, previo espletamento di consulenza contabile: 1) la dichiarazione di nullità delle clausole in questione, di illegittimità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi ed esatto calcolo degli stessi, delle clausole di massimo scoperto, 2) la dichiarazione di illegittimità delle prassi in tema di valuta e non dovuti i relativi interessi passivi, 3) l'accertamento dell'entità degli interessi corrisposti ai fini della legge 108/96 ed in caso di accertamento positivo la dichiarazione che non era dovuto alcun interesse, 4) così determinare il nuovo saldo operando le compensazioni del caso quantificando prudenzialmente a favore degli attori nella misura di euro 5.078,39 o nella maggiore o minore somma di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, 5) condannare la [redacted] al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo delle maggiori risorse finanziarie di cui gli attori avrebbero potuto disporre per lo svolgimento della loro attività professionale.

A sua volta la Banca [redacted] costituitasi in giudizio, nel chiedere il rigetto delle domande avversarie e della richiesta di accertamento contabile avente carattere meramente esplorativo, deduceva la correttezza del comportamento della banca e la legittimità delle clausole applicate e delle prassi seguite.

Acquisita la documentazione prodotta, la causa era trattenuta a decisione, decidendo su tutte le questioni in diritto sollevate dalle parti. Resa sentenza non definitiva in data 9.1.2007, era disposta CTU contabile all'esito della quale le parti discutevano oramai la causa all'odierna udienza.

Ciò premesso, si deve tornare ad evidenziare che nel presente processo gli attori hanno chiesto, previa dichiarazione di nullità di alcune clausole ed illegittimità di prassi dell'istituto di credito convenuto, una rideterminazione del saldo, a loro dire favorevole, del conto corrente di corrispondenza ed apertura di credito n. [redacted] instauratosi con la [redacted] sulla base di contratto stipulato il 4.4.1988. A sua volta l'istituto di credito ha prodotto successiva pattuizione contrattuale intervenuta tra le parti e dalle stesse sottoscritta datata 26.11.1994, in cui l'apertura di credito era determinata in lire 10.000.000

al tasso del 13,50% + 0,125% di clausola di massimo scoperto.

Di qui l'accertamento del dovuto alla luce delle eccezioni e delle richieste di parte attrice e delle difese di parte convenuta, con statuizione sui principi con sentenza non definitiva e successivo espletamento di CTU contabile.

All'esito della svolta CTU si può pervenire alla determinazione dal saldo finale del conto corrente alla data ultima del 31.12.2003, tenendo presente in ordine alla cadenza di calcolo delle commissioni di massimo scoperto che le cms rappresentando un elemento retributivo per la banca calcolata quale componente dell'interesse, deve presumersi una sua cadenza annuale salvo diversa pattuizione nella specie non prevista. Pertanto, il saldo annuale con cms annuale è di euro 4.847,41 a credito dei correntisti. La [redacted] va di conseguenza condannata al pagamento della suddetta somma oltre gli interessi legali dalla data della domanda. La svalutazione non è dovuta in quanto trattasi di debito di valuta e gli attori non hanno provato che se avessero avuto per tempo la disponibilità delle somme dovute le avrebbero fatte fruttare non subendo la svalutazione monetaria.

In merito alle spese, tenuto conto che gli attori vittoriosi, sono risultati soccombenti su alcune della questioni sollevate, come il contéggio delle cms e l'applicazione di interessi usurari, si impone una compensazione delle stesse nella misura del 20%, restando le rimanenti a carico di parte convenuta soccombente. Le spese di CTU sono a carico della [redacted] nella misura dell'80%, per la restante parte a carico degli attori.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [redacted] e [redacted], nei confronti della Banca [redacted], con atto di citazione notificato il 6.12.2004, in accoglimento della domanda, con riguardo al contratto di conto corrente di corrispondenza n. [redacted] con apertura di credito intercorso tra le parti, così provvede:

- dichiara che il saldo di conto corrente a credito dei correntisti è di euro 4.847,41 e per l'effetto condanna la [redacted] al pagamento a favore della [redacted] e del [redacted] della somma su indicata, oltre gli interessi legali dalla data della domanda al saldo,
- dichiara compensate nella misura del 20% le spese e competenze del presente giudizio tra le parti, con

condanna della [redacted] al pagamento in favore della [redacted] e del [redacted] delle restanti spese che liquida, per l'intero, da decurtarsi per la percentuale compensata, in complessivi Euro 3.262,00 di cui Euro 62,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per diritti ed Euro 1.700,00 per onorari di avvocato, oltre il 12,50% ex art. 14 T.F. CPA 2% e IVA 20% su diritti e onorari come per legge. Le spese di CTU sono a carico della [redacted] nella misura dell'80%, per la restante parte a carico degli attori.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pescara il 18.12.2007

Il Giudice Unico
Dott. Angelo Bozza



Depositato in Cancelleria oggi 18 DIC 2007

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C2

(Dott.ssa Lorenza Villa)